



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
P.F. LEGISLATIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Al Dirigente
P.F. Sistemi informativi e
Telematici
SEDE

Alla Segreteria
Tavolo permanente per il sistema
regionale dei SUAP
P.F. Regolamentazione,
semplificazione e liberalizzazione
relative alle attività industriali e
artigianali
SEDE

 **Regione Marche – Giunta Regionale**
A00: Registro Unico della Giunta Regionale

REGISTRATA
ID: 6388333 | 03/09/2013 | LEA

Risposta alla Vs.
ID_6089529_AIA del 27/05/2013

Oggetto: Procura per la presentazione on line delle istanze e delle dichiarazioni di avvio di attività produttiva ai sensi del d.p.r. n.160 del 2010

La p.f. regolamentazione, semplificazione e liberalizzazione relative alle attività industriali e artigianali chiede un parere in merito a due questioni emerse nella riunione del tavolo permanente del sistema regionale SUAP.


La prima questione attiene alle modalità di presentazione ai sensi del d.p.r. n. 160 del 7 settembre 2010 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008") delle istanze e delle dichiarazioni riguardanti l'avvio di attività produttiva secondo quanto previsto dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria").

In particolare si chiede se sia possibile conferire una procura speciale con firma autografa per la presentazione delle istanze in modalità telematica tramite firma digitale qualora tali istanze contengano dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione.

In secondo luogo si chiede in merito ai procedimenti di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 concernente "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", se sia possibile da parte di un tecnico professionista conferire procura speciale con firma autografa ad altro professionista munito di firma digitale per gli adempimenti di cui al suddetto decreto che implicano la sottoscrizione di dichiarazioni di asseverazione.

In merito si osserva quanto segue.

Via G. Da Fabriano n. 9 – 60125 ANCONA – Telefono 071/8062351-2354-2352 – Fax 071/8062353






Circa il primo quesito va anzitutto rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera c) del citato d.p.r. n. 160/2010 prevede l'utilizzo della procura speciale richiamando al riguardo le stesse modalità previste per la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli", convertito, con modificazioni, in legge 2 aprile 2007, n. 40.

A sua volta l'articolo 9 del D.L. n. 7/2007 prevede che, ai fini dell'avvio dell'attività di impresa, l'interessato debba presentare all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui allo stesso articolo. Il comma 2 del medesimo articolo prevede poi che la comunicazione unica vale come assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese.

La circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008 del Ministro dello sviluppo economico concernente modalità di presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa ai sensi del medesimo articolo 9 del decreto legge n. 7/2007, stabilisce che *"Con la procura, il titolare dell'impresa attribuisce al soggetto designato il potere di **sottoscrizione digitale e presentazione telematica** della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica. ... Il documento ha quindi il valore di procura speciale (limitata all'espletamento della formalità identificata dal codice univoco della pratica), in **forma scritta non autenticata**. ... Il documento contenente la procura speciale viene acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica ... insieme ad una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato. ... Per il conferimento della procura speciale con le modalità sopra esposte, è sufficiente la forma scritta semplice con sottoscrizione non autenticata. ... Ciò anche ai sensi dell'art. **1392 del c.c.**, secondo il quale la procura deve essere conferita **con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere**. ..."*

D'altronde in generale l'articolo 38 del D.P.R. 445/2000 al comma 3-bis prevede che: *"Il **potere di rappresentanza** per la formazione e la presentazione di **istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni** e per il **ritiro di atti e documenti** presso le PPAA ... può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo." Queste modalità sono disciplinate al comma 3 dello stesso art. 38, che fa riferimento ad istanze e attestazioni **"sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica..."** Al riguardo va inoltre ricordato che il decreto legislativo n. 82/05 ("Codice dell'amministrazione digitale") prevede all'art. 22, c. 3 che *"Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico ... hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta."* Il comma 4 dello stesso articolo*





GIUNTA REGIONE MARCHE
 SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
 P.F. LEGISLATIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

aggiunge che "Le copie ... sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, ..." Pertanto, la procura speciale formata in originale su supporto analogico, in quanto sottoscritta dal "rappresentato" in forma olografa potrà essere scannerizzata e come tale costituire copia conforme all'originale, finché non ne venga espressamente disconosciuta la conformità.

Alla luce di tutte le norme richiamate si ritiene quindi che la procura speciale alla presentazione delle istanze possa essere validamente rilasciata con le modalità sopra descritte anche in presenza di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione.

In merito al secondo quesito si ritiene invece che il tecnico non possa avvalersi della procura speciale per far sottoscrivere i propri elaborati da un altro tecnico, in quanto sia il citato D.P.R. 160/2010 che il D.M. 10/11/2011 (Decreto del Ministero dello sviluppo economico Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ammettono sì la possibilità di "utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica" ma per quest'ultima la procura speciale è ammessa solo da parte del "titolare dell'impresa" nei confronti di altro "soggetto designato", non quindi tra tecnici. Il DM 10/11/2011 prevede che "Le imprese che intendono avvalersi di soggetti terzi, ..., possono ricorrere al potere di rappresentanza ex art. 38 D.P.R. 445/00", ove per imprese si deve far riferimento all'impresa che intende presentare la pratica SUAP.

E' statlo formulato anche un terzo quesito concernente l'ambito di applicazione degli articoli 22 e 23 del d. lgs. n. 82/2005 che presenta risvolti esclusivamente tecnici la cui valutazione esorbita dalle competenze di questo servizio.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

PER IL COMITATO TECNICO

F. Co (Paolo LONDRILLO)

F. Co (Avv. Omero Galileo MANZI)

F. Co (Prof. Giorgio PASTORI)

F. Co (Prof. Barbara RANDAZZO)

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE
 SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
 P.F. LEGISLATIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La presente copia, composta di n.³ fogli, è conforme all'originale depositato presso questa Posizione di Funzione e viene rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Ancona, li ...03.09.2013.....

FC

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
 (Dot. Paolo LONDRILLO)

Paolo Londrillo